

# Uilca Previdenza News

*Editoriale*

## Accordo per l'adeguamento del fondo di solidarietà: un punto di svolta per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore bancario



*Fino a qualche settimana fa, mentre il dibattito nazionale iniziava ad affrontare il tema del welfare integrativo che pone il lavoratore al centro di una tutela integrata e completa, formata dalla previdenza complementare, dalla sanità integrativa e dai fondi di solidarietà di nuova generazione, il settore bancario era caratterizzato da serie difficoltà sul piano dei diritti. Si assisteva a un arretramento aggravato in modo decisivo dalla rottura unilaterale delle relazioni sindacali. Nella tarda serata di venerdì scorso, invece, la possibile svolta: si è raggiunto l'accordo per l'adeguamento del Fondo di solidarietà alle disposizioni della legge Fornero (legge 92 del 2012). Il Fondo continuerà dunque ad accompagnare i lavoratori e le banche nei processi di riorganizzazione con strumenti di sostegno al reddito, evitando così la confluenza nella gestione Inps, prevista per i settori senza specifico fondo. Banche e sindacati, inoltre, hanno anche deciso un calendario di incontri a partire da febbraio 2014 con l'intento di definire il rinnovo contrattuale. In questo nuovo contesto sicuramente si aprono nuove possibilità di fare un contratto*

*che sia di svolta rispetto al passato, affrontando tutte le questioni aperte del settore, pur sapendo che ci saranno difficoltà, perché la posizione dell'Abi resta abbastanza dura. Tuttavia, già il mantenimento del Fondo di Solidarietà, con tutte le sue peculiari caratteristiche, che lo hanno reso uno strumento idoneo alla gestione non traumatica dei profondi processi di ristrutturazione vissuti dal settore del credito negli ultimi anni, rappresenta l'occasione per recuperare un costruttivo dialogo, senza nasconderci che siamo pronti a riprendere immediatamente la mobilitazione della categoria qualora riemergano logiche di penalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori messe in atto dalla controparte.*

*Quanto ai fondi pensione, la dimensione media dei quelli del settore assicurativo e bancario è molto ridotta. Questo non comporta difficoltà particolari quando la parte datoriale mette a disposizione le risorse necessarie per far fronte alle crescenti richieste*

### *In questo numero*

*Accordo per l'adeguamento del fondo di solidarietà: un punto di svolta per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore bancario* Pag. 1

*Anche gli esodati possono riscattare ex articolo 14, comma 2, lett b* Pag. 2

*Chiarimenti di Covip sui soggetti fiscalmente a carico* Pag. 3

*Regime Iva delle commissioni di gestione dei fondi pensione* Pag. 4

*Corso professionalizzante Mefop in partenza a gennaio* Pag. 5

## Accordo per l'adeguamento del fondo di solidarietà: un punto di svolta per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore bancario *(segue da pag. 1)*

*normative: l'istituzione della funzione finanziaria (entro il 31.12 per i fondi tra 100 e 1000 aderenti, già in essere per gli altri), la pubblicità notizia da pubblicare su almeno due quotidiani a diffusione nazionale in occasione della selezione dei gestori, l'adozione di un sito web entro settembre 2014. Tuttavia non sempre è possibile, soprattutto a fronte di un numero ridotto di aderenti, sostenere tali costi oppure, semplicemente, può ritenersi più opportuno indirizzare quelle risorse a finalità più utili per i lavoratori di una determinata azienda.*

*Anche su questi aspetti è necessario iniziare a ragionare al fine di tutelare al meglio i nostri lavoratori, pur facendo salve le situazioni che meritano particolare attenzione quali ad esempio alcuni schemi a prestazione definita. Per affrontare le nuove sfide i nostri fondi pensione saranno chiamati anche a migliorare la propria governance, mettendo insieme le forze, magari con qualche accorpamento dei fondi più piccoli. D'altra parte si sa: divisi si rischia, uniti si è più forti.*

*Buone Feste a tutti!*



### Anche gli esodati possono riscattare ex articolo 14, comma 2, lett b

Covip ha recentemente pubblicato una risposta a quesito sulla possibilità di riconoscere la facoltà di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 anche ai lavoratori che si trovino nella situazione prevista dall'art. 4 della legge n. 92 del 2012 (c.d. esodo incentivato). Tale articolo prevede che, in caso di eccedenza di personale, i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti possano stipulare accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento

di pensione. Tramite tali accordi di esodo, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all'INPS la provvista finanziaria per l'erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La Commissione di Vigilanza ha ritenuto la fattispecie in esame assimilabile alla procedura di mobilità che, ai sensi del citato art. 14, comma 2, lett. b), costituisce titolo per chiedere il riscatto parziale della posizione individuale. Pertanto, muovendo dalla considerazione che le due fattispecie - oltre ad avere il medesimo presup-



## **Anche gli esodati possono riscattare ex articolo 14, comma 2, lett b** *(segue da pag. 2)*

posto - comportano entrambe la cessazione del rapporto di lavoro e l'erogazione di una prestazione a sostegno del reddito da parte dell'INPS, ha concluso che anche gli iscritti ai fondi pensione che aderiscano agli accordi di esodo incentivato possano esercitare la facoltà di riscatto parziale. Ad ulteriore conferma di tale lettura, Covip richiama un orientamento consolidato dell'Agenzia delle Entrate in cui si ritiene applicabile il regi-

me fiscale previsto per i riscatti ex art. 14, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005, anche a coloro che chiedano il riscatto della posizione in seguito all'accesso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dei dipendenti del settore del credito (c.d. Fondo esuberi) istituito con DM n. 158 del 2000, tale fattispecie è stata infatti ritenuta analoga per ratio alle procedure di mobilità e all'esodo incentivato.



## **Chiarimenti di Covip sui soggetti fiscalmente a carico**

L'Autorità di Vigilanza, con la risposta a quesito di novembre 2013, ha innanzitutto confermato quanto già detto in un pronunciamento dell'aprile 2009: i soggetti fiscalmente a carico possono continuare ad usufruire di versamenti effettuati dall'aderente principale ancorché lo stesso abbia cessato di partecipare al fondo pensione. In questo caso è altresì consentito il mantenimento della posizione individuale del soggetto a carico anche in assenza di contribuzione. La correlazione tra adesione del lavoratore e adesione del familiare a carico sussiste solo nella fase dell'instaurazione del rapporto, pertanto il venir meno della partecipazione dell'iscritto principale non comporta automaticamente la caducazione dell'iscrizione del familiare.

Nel caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro che non sia associato al fondo, sono riconosciute diverse opzioni: il mantenimento

della posizione presso il fondo con o senza prosecuzione della contribuzione individuale, il trasferimento della posizione alla forma pensionistica collettiva di riferimento per la nuova attività lavorativa o, decorsi almeno due anni di partecipazione, ad una forma pensionistica ad adesione individuale. In questo caso non è possibile riscattare la posizione.

Naturalmente anche iscritti fiscalmente a carico che siano in possesso dei requisiti normativamente previsti possono accedere alle anticipazioni o esercitare la facoltà di trasferimento. Sono richieste alcune cautele per i minori di età: per le anticipazioni della posizione individuale deve essere acquisita l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 del Codice Civile.

L'autorizzazione del giudice non è invece necessaria per il trasferimento della posizione, non essendoci in questo caso liquidazione di capitale ma soltanto spostamento dello stesso da una forma pensionistica comple-



## **Chiarimenti di Covip sui soggetti fiscalmente a carico**

*(segue da pag. 2)*

mentare ad un'altra.

In materia di riscatto ex art. 14, comma 2, del d.lgs. 252/2005, al ricorrere dei presupposti di legge, l'iscritto fiscalmente a carico

potrà esercitare il relativo diritto.

Non è mai possibile, invece, il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione dell'iscritto principale ex art. 14, comma 5.



## **Regime Iva delle commissioni di gestione dei fondi pensione**

Come noto, l'art. 1, comma 520, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha previsto che le commissioni di gestione individuale di portafogli siano imponibili ai fini Iva a far data dal 1° gennaio 2013. L'Agenzia delle Entrate si sarebbe recentemente espressa sul punto chiarendo che i corrispettivi di gestione del patrimonio dei fondi pensione non rientrano tra i corrispettivi di "gestione patrimoniale" di cui all'articolo 10, comma 1, n. 4) del d.p.r. n. 633 del 1972 – imponibili appunto ai fini IVA dal 1° gennaio 2013 – e che conseguentemente tali importi fruirebbero del regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1)

del d.p.r. medesimo, nei limiti in cui i fondi pensione siano assimilabili ai fondi comuni d'investimento, cioè siano aperti al mercato e l'entità delle prestazioni sia strettamente correlata ai risultati della gestione. Ciò avviene sicuramente nel caso i cui gli iscritti sopportino i rischi finanziari della gestione. Più che dubbia è l'esenzione per i fondi a prestazione definita. Si attende peraltro una nuova pronuncia della Corte di Giustizia Europea in materia. La Uilca News si informerà sulle novità in argomento.

Buone Feste dalla Uilca!



**UILCA** Vi augura



*Buone Feste*



## Corso professionalizzante Mefop in partenza a gennaio

Le lezioni si terranno a Roma, ma vi è possibilità di seguire in videoconferenza differita (con un minimo di 50 ore di presenza effettiva).

Per informazioni ed iscrizioni <http://master.mefop.it/corso.php>

Per gli iscritti Uilca è previsto il costo per il soci Mefop pari a € 1.700,00 + iva.

### CORSO PROFESSIONALIZZANTE MEFOP-UNITUS

Ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 79/07



Formati sul campo  
Scopri come

[master.mefop.it/corso.php](http://master.mefop.it/corso.php)



**Per approfondimenti consulta  
la sezione previdenza del sito  
[www.uilca.it](http://www.uilca.it)**

SEGRETERIA NAZIONALE  
DIPARTIMENTO PREVIDENZA

VIA LOMBARDIA, 30  
00187 ROMA  
TEL. 06/4203591  
FAX 06.484704  
E-MAIL: [uilca@uilca.it](mailto:uilca@uilca.it)  
PAGINA WEB: [www.uilca.it](http://www.uilca.it)